

Prot.: [come da segnatura di protocollo] /RU

Roma, [come da segnatura di protocollo]

Circolare 11/2026

**MODALITÀ DI APPLICAZIONE DEL REGIME DI AMMISSIONE TEMPORANEA –  
IMBARCAZIONI IMPIEGATE PER USO PRIVATO E COMMERCIALE**

A seguito di quesiti formulati da associazioni di categoria e da uffici territoriali in merito alle modalità di applicazione del regime di ammissione temporanea alle imbarcazioni da diporto impiegate per uso privato o commerciale, con la presente si forniscono ulteriori indicazioni riguardanti le fasi di vincolo e di appuramento del regime, nonché la definizione di utilizzo e di utilizzatore del bene, per uso privato o per scopo di lucro, a integrazione di quanto già rappresentato nelle circolari n. 24/2022 e n. 8/2025.

**1. Vincolo e appuramento del regime di imbarcazioni ad uso privato**

Come già ampiamente illustrato nella circolare n. 24/2022, le imbarcazioni immatricolate in un Paese terzo che entrano nel territorio dell'Unione, al pari degli altri mezzi di trasporto, beneficiano di una forma di semplificazione in forza della quale il semplice attraversamento della frontiera consente di vincolare il bene al regime di ammissione temporanea (articolo 141, paragrafo 1, lettera d), del Regolamento (UE) 2446/2015, di seguito "RD"). Pertanto, per le imbarcazioni da diporto, l'ingresso nelle acque territoriali dello Stato membro dell'UE, ricomprese entro le 12 miglia dalla costa, è, in linea di principio, sufficiente a vincolare il bene a tale regime. In alcuni casi, il soggetto interessato sceglie di non avvalersi della predetta semplificazione e di ricorrere alla dichiarazione verbale di vincolo al regime, presentando l'apposito formulario (allegato 71-01 RD) che, in applicazione dell'articolo 165 RD, consente di attestare la data di arrivo dell'imbarcazione nel territorio unionale ai fini del rispetto dei termini massimi previsti per l'appuramento del regime. Ai fini di ottenere l'attestazione utile a dimostrare la data di arrivo, in alternativa, è possibile recarsi anche presso l'Ufficio della Capitaneria di Porto.

Come noto, il momento di ingresso dell'imbarcazione ad uso privato, proveniente da Paese terzo, nel territorio dell'Unione europea assume particolare rilievo ai fini del calcolo del periodo di permanenza nel territorio unionale, che può essere, al massimo, pari a 18 mesi (articolo 217 RD).

Al riguardo, si precisa che il periodo massimo di permanenza delle merci in regime di ammissione temporanea deve essere considerato complessivamente, anche nel caso in cui le merci, siano temporaneamente vincolate dal titolare del regime di A.T. a un altro regime speciale (ad esempio,

il perfezionamento attivo per lavori e/o riparazioni non effettuabili nell'ambito del regime di ammissione temporanea) e siano poi nuovamente vincolate al regime di ammissione temporanea. Tale principio, come chiarito dai Servizi della Commissione, trova applicazione solo qualora il bene sia vincolato ai diversi regimi dal medesimo soggetto e per la medesima finalità (uso privato).

Nel settore della nautica accade frequentemente che l'imbarcazione ad uso privato sia vincolata al regime di ammissione temporanea dal relativo titolare, mentre il regime di perfezionamento attivo, in caso di interventi di riparazione o altre lavorazioni non effettuabili in regime di ammissione temporanea, sia richiesto dal cantiere. Una volta ultimate le lavorazioni, il regime di P.A. viene appurato e la successiva fase di A.T. torna in capo al titolare dell'imbarcazione. Nel caso in esame, poiché differiscono sia i soggetti titolari dei due regimi riferiti al medesimo bene, sia le finalità per le quali il bene è vincolato agli stessi, ai fini del calcolo del termine massimo di permanenza in ammissione temporanea dovranno essere considerati esclusivamente i periodi in cui l'imbarcazione è vincolata a tale regime da parte del medesimo soggetto, titolare del mezzo.

Come previsto dall'articolo 212, paragrafo 3 RD, i mezzi di trasporto, per poter essere vincolati al regime di ammissione temporanea, devono essere immatricolati al di fuori del Territorio dell'Unione a nome di una persona stabilita al di fuori dell'Unione oppure, se non immatricolati, devono essere di proprietà di una persona stabilita al di fuori del territorio doganale dell'Unione e devono essere utilizzati da una persona stabilita al di fuori del territorio dell'Unione<sup>1</sup>. Pertanto, le imbarcazioni ad uso privato in arrivo nel Territorio dell'Unione possono considerarsi in regime di ammissione temporanea qualora sia possibile riscontrare la sussistenza di tutte le condizioni sopra richiamate e dimostrare la data di ingresso nel Territorio dell'Unione, al fine di consentire il computo del termine di appuramento previsto.

La normativa in materia di ammissione temporanea non individua una modalità specifica per dimostrare la data di ingresso nel territorio dell'Unione, quando si utilizza la modalità di vincolo al regime mediante altro atto (articolo 141 RD). Ne consegue che grava sul titolare del regime, in caso di controllo da parte dell'Autorità doganale, l'onere di dimostrare, con qualsiasi documento o mezzo, l'ingresso nel territorio dell'UE ovvero, qualora l'imbarcazione vi sia successivamente rientrata, l'avvenuta uscita da tale territorio<sup>2</sup>.

L'interpretazione fornita dai Servizi della Commissione in ordine alle modalità di appuramento del regime di ammissione temporanea per i mezzi di trasporto ad uso privato, e in particolare per le imbarcazioni, prevede che il regime si consideri appurato con l'uscita dell'imbarcazione dalle acque territoriali dell'UE. Tale uscita può essere dimostrata anche mediante sistemi di rilevazione satellitare dell'arrivo della nave in acque internazionali, attraverso il sistema A.I.S. (*Automatic Identification System*). In alternativa, la prova dell'uscita dal territorio unionale potrà essere fornita mediante documentazione che attesti l'arrivo in un porto terzo o dalla quale risultino i bunkeraggi

---

<sup>1</sup> L'art. 212 par. 3 d) RD richiama gli artt. 214, 215 e 216 che contengono le ipotesi in cui un soggetto stabilito nell'Unione può utilizzare un mezzo di trasporto immatricolato in un paese terzo.

<sup>2</sup> In tal caso i termini per l'appuramento del regime ripartiranno.

effettuati all'estero; la prova dell'uscita potrà, altresì, essere fornita mediante le annotazioni sul diario di bordo<sup>3</sup>.

## 2. Utilizzo delle imbarcazioni ad uso privato

Come indicato nel citato articolo 212, paragrafo 3 RD, le imbarcazioni ad uso privato in regime di ammissione temporanea devono essere utilizzate da soggetti stabiliti al di fuori del Territorio dell'Unione.

L'articolo 212, paragrafo 2, RD prevede che, per i mezzi di trasporto, l'autorizzazione al regime debba essere concessa al soggetto che ha il controllo fisico delle merci al momento del vincolo delle stesse per il regime di ammissione temporanea, salvo che tale soggetto agisca per conto di un'altra persona; in tal caso, l'autorizzazione è concessa a quest'ultima.

Inoltre, la medesima disposizione, al paragrafo 2, comma 3, prevede che un mezzo di trasporto immatricolato in un Paese terzo possa essere utilizzato da un soggetto privato stabilito in un Paese terzo, purché tale soggetto sia autorizzato dal titolare del regime di ammissione temporanea. Sulla base di tale disposizione, un'imbarcazione da diporto registrata in un Paese terzo, di proprietà di una società<sup>4</sup> stabilita al di fuori dell'UE, potrà essere utilizzata, in regime di ammissione temporanea, da soggetti terzi incardinati all'interno della società ovvero autorizzati dalla stessa all'utilizzo del bene.

Con riferimento ai possibili impieghi di un'imbarcazione da diporto rilevanti ai fini della presente circolare, si ritiene opportuno riportare di seguito gli esempi contenuti nella Guida per gli Stati membri e gli operatori relativa alle procedure speciali. Gli esempi che seguono agevolano l'individuazione del soggetto da considerare "utilizzatore" dell'imbarcazione e, conseguentemente, del soggetto titolare dell'autorizzazione al regime nelle diverse casistiche esaminate<sup>5</sup>.

### Esempio 1 – Uso privato

Il proprietario di un'imbarcazione da diporto, stabilito al di fuori del territorio doganale dell'Unione, assume un equipaggio e uno skipper, anch'essi stabiliti al di fuori di tale territorio. Il proprietario dello yacht si trova a bordo quando lo yacht entra temporaneamente nel territorio doganale dell'UE. Lo skipper ha il controllo fisico dello yacht al momento dell'ingresso dello in tale territorio. Lo scopo è il trasporto di persone senza retribuzione (articolo 207 CDU). Si tratta, pertanto, di un caso di uso privato dei mezzi di trasporto. L'autorizzazione deve essere concessa al proprietario dell'imbarcazione, in quanto lo skipper agisce per conto del proprietario (articolo 212, paragrafo 2, e articolo 163, paragrafo 1, punto 4, lettera c), RD).

In questo caso, l'utilizzatore dell'unità da diporto è il proprietario (articolo 212, paragrafo 3, lettera b), RD), nonostante il fatto che lo skipper abbia il controllo fisico dell'unità da diporto nel momento in cui lo yacht entra nel territorio doganale dell'Unione.

<sup>3</sup> Risposte ai quesiti di ADM a TAXUD/A2 del 19.05.2016 e del 5.06.2023; verbale riunione della 17<sup>a</sup> riunione del Gruppo esperti dogane – sez. procedure speciali del 2.04.2019.

<sup>4</sup> Si fa riferimento a società che non svolgono attività di noleggio di imbarcazioni.

<sup>5</sup> TAXUD /A2/SPE/2016/001/REV.24 del 5 novembre 2025.

## **Esempio 2 – Uso privato**

Il proprietario di un'imbarcazione da diporto, stabilito al di fuori del territorio doganale dell'Unione, mette a disposizione la propria imbarcazione a un equipaggio e a uno skipper, anch'essi stabiliti al di fuori del territorio doganale dell'Unione. L'armatore dispone che l'equipaggio e lo skipper conducano lo yacht da un Paese terzo nel territorio doganale dell'Unione per la stagione estiva. Il proprietario non è a bordo durante il viaggio dal Paese terzo al territorio doganale dell'Unione, poiché raggiungerà in aereo il luogo, nel territorio dell'UE, in cui lo yacht è temporaneamente utilizzato durante la stagione estiva.

Lo scopo è il trasporto di persone senza retribuzione (articolo 207 CDU). Si tratta, pertanto, di un caso di uso privato del mezzo di trasporto. L'autorizzazione deve essere concessa al proprietario dell'imbarcazione, in quanto lo skipper agisce per conto del proprietario (articolo 212, paragrafo 2, e articolo 163, paragrafo 1, punto 4, lettera c), RD).

In questo caso, l'utilizzatore dell'unità da diporto è il proprietario [articolo 212, paragrafo 3, lettera b), RD], nonostante il fatto che lo skipper abbia il controllo fisico dell'unità da diporto nel momento in cui l'unità entra nel territorio doganale dell'Unione.

## **Esempio 3 – Uso commerciale**

Il proprietario di un'imbarcazione da diporto, stabilito al di fuori del territorio doganale dell'Unione, noleggia la propria imbarcazione con equipaggio e capitano, anch'essi stabiliti al di fuori di tale territorio. Lo yacht entra temporaneamente nel territorio doganale dell'Unione.

Lo scopo è il trasporto di persone a titolo oneroso (articolo 207 CDU); pertanto, si tratta di un caso di uso commerciale dei mezzi di trasporto. L'autorizzazione dovrebbe essere concessa al comandante, in quanto egli ha il controllo fisico dell'unità al momento in cui la stessa entra nel territorio doganale dell'Unione e non agisce per conto dell'armatore (articolo 212, paragrafo 2, e articolo 163, paragrafo 1, punto 4, lettera c), RD).

In questo caso, l'utilizzatore dell'imbarcazione è lo skipper (articolo 212, paragrafo 3, lettera b), RD).

## **3. Uso commerciale di un mezzo di trasporto**

L'articolo 215, paragrafo 4, lettera b), RD prevede che per "uso commerciale" debba intendersi l'uso di un mezzo di trasporto per il trasporto di persone a titolo oneroso ovvero per il trasporto industriale o commerciale di merci, a titolo oneroso o gratuito.

Nel caso di yacht utilizzati a fini commerciali (*commercial yacht*)<sup>6</sup> trovano applicazione alcune delle procedure previste per gli yacht utilizzati per uso privato nonché, per taluni aspetti, le disposizioni relative ai mezzi di trasporto ad uso commerciale.

In particolare, con riferimento all'attività di manutenzione e riparazione dei mezzi di trasporto, si rammenta che, ai sensi dell'articolo 204 RD, anche un mezzo di trasporto vincolato al regime di ammissione temporanea può essere sottoposto a riparazione e a operazioni di manutenzione finalizzate a conservare il bene e a mantenerne l'utilizzo previsto. Tale procedura può trovare

---

<sup>6</sup> Yacht che svolgono attività di noleggio, charter ecc.

applicazione in caso di lavori di manutenzione e riparazione ordinaria dell'unità, del materiale a bordo e dei tender, purché tali interventi non ne modifichino la struttura, non comportino miglioramenti delle prestazioni e non determinino un considerevole aumento del relativo valore. Con specifico riferimento ai *commercial yacht*, si precisa che gli stessi, in presenza di contratto commerciale a titolo oneroso (es. noleggio) non possono essere considerati mezzi di trasporto marittimo ad uso privato e che, pertanto, i termini di appuramento sono quelli indicati nell'articolo 217, lettera b), RD, secondo cui i mezzi di trasporto adibiti a uso commerciale possono rimanere nel territorio dell'Unione per il tempo necessario a effettuare le operazioni di trasporto.

Il *commercial yacht* immatricolato in un Paese terzo e i cui utilizzatori siano stabiliti in un Paese terzo, qualora al momento dell'ingresso non sia presente un contratto commerciale a titolo oneroso (es. noleggio) potrà entrare nelle acque territoriali in Ammissione Temporanea per uso privato, alle stesse condizioni definite al precedente paragrafo 2. Qualora, prima della decorrenza del termine di appuramento del Regime, il *commercial yacht* fosse oggetto di contratto a titolo oneroso, lo stesso dovrà uscire dal Territorio doganale dell'Unione. L'uscita, da comprovare secondo le indicazioni già fornite, consentirà di appurare il regime di Ammissione temporanea per uso privato. Successivamente e in presenza del contratto commerciale, lo yacht potrà fare nuovamente ingresso nel Territorio doganale dell'UE in regime di Ammissione Temporanea per uso commerciale.

In tal caso, il *commercial yacht* immatricolato in un Paese terzo, i cui utilizzatori (equipaggio e turisti) siano stabiliti in un Paese terzo, può permanere nelle acque territoriali dell'UE per il periodo indicato nel contratto e per l'itinerario ivi previsto. Una volta completata l'attività, l'imbarcazione dovrà uscire dalle acque territoriali, dando evidenza dell'uscita con le modalità sopra indicate. Al fine di consentire il controllo delle attività svolte nel periodo di permanenza nelle acque territoriali nazionali, le imbarcazioni sopra richiamate dovranno presentare, all'atto dell'ingresso nel Territorio unionale, l'allegato 71-01 sopra indicato, presentando il contratto commerciale e avendo cura di annotare nel diario di bordo, o in altro registro tenuto ai fini doganali, le attività svolte dall'imbarcazione nel periodo di permanenza nel territorio dell'Unione, da esibire in caso di controllo doganale.

I *commercial yacht*, al pari degli altri mezzi di trasporto, possono effettuare attività di manutenzione e riparazione ordinaria in regime di ammissione temporanea, quando ciò sia necessario nel corso dello svolgimento della propria attività. Le imbarcazioni si considerano in manutenzione sia nel caso in cui le attività siano svolte all'interno dei cantieri, sia nel caso in cui siano eseguite in rada. Una volta conclusa l'attività di manutenzione, anche sulla base dei contratti stipulati, dovrà essere ripresa l'attività commerciale prevista al fine di poter usufruire del regime di ammissione temporanea.

Si richiama, infine, quanto già disposto dalla circolare 20/D del 2022, precisando che lo svolgimento delle attività di riparazione/manutenzione, nei limiti indicati e in regime di ammissione temporanea, non comporta l'obbligo di prestazione della garanzia; la garanzia sarà, al contrario, dovuta in caso di vincolo al regime di perfezionamento attivo fatti salvi i casi di

esonero. In tale ipotesi, sarà necessario attenersi anche a tutte le ulteriori formalità previste per l'utilizzo di tale regime per le attività di refitting, come indicato nella suddetta circolare.

Le Direzioni territoriali vigileranno sulla corretta applicazione della presente circolare, segnalando alla Scrivente eventuali criticità che dovessero emergere.

Il Direttore Centrale  
Claudio Oliviero  
Firmato digitalmente